

Resti in corso  
di scorta  
21/9/12  
Orelli



**COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA**  
Povincia di Sassari  
Ufficio del Sindaco  
tel 0789 740900 -fax 02 57766477  
[info@comunestg.it](mailto:info@comunestg.it)  
[protocollo@pec.comunestg.it](mailto:protocollo@pec.comunestg.it)



Prot. 17170

Santa Teresa Gallura, 20.09.2017

**Resp.Uff.Protezione Civile politiche  
Ambientali, porti e aeroporti-ANCI**  
c.a. Dott.ssa Laura Albani  
Via Dei Prefetti,46  
00186 ROMA  
[albani@anci.it](mailto:albani@anci.it)

**Oggetto: Parere sullo schema decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla istituzione dell'area marina protetta di Capo Testa-Punta Falcone. .**

Si fa seguito ai colloqui telefonici intervenuti in data odierna ed inerenti l'oggetto per esprimere il parere favorevole di questa Amministrazione sullo schema di decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, istitutivo dell'area marina protetta di Capo Testa-Punta Falcone.

Si invita codesta ANCI manifestare per ns. conto l'auspicio al Ministero di un aggiornamento sulla stesura definitiva del Regolamento, prima della pubblicazione in gazzetta ufficiale, prevedendo qualora possibile un incontro con il Comune scrivente.

Cordiali saluti



IL SINDACO  
Stefano Ilario Pisciotto



## COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA

Provincia di Sassari

Ufficio del Sindaco

tel 0789 740900 - fax 0789 754794

[info@comunesantateresagallura.it](mailto:info@comunesantateresagallura.it)

Prot. 17094

S.Teresa Gallura li, 27.09.2016

Resp. Uff. protezione. Civile  
politiche ambientali, porti e aeroporti

ANCI

Dott.ssa Laura Albani

Via dei Prefetti 46

00186 ROMA

OGGETTO: Parere sullo schema di decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante il regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta "CAPO TESTA-PUNTA FALCONE".

In merito alla riunione tecnica di cui in oggetto, svoltasi a Roma in via della Stamperia il 22 Settembre u.s. alle ore 11:00, si intende ribadire quanto verbalmente espresso:

1. Dalla lettura dell'articolo 5 lettera n) dello schema di regolamento, recante la disciplina delle attività consentite, si evince che la pesca sportiva potrà essere praticata solo con "...canna e lenza..."; tale metodologia, impedirebbe la pesca ricreativa del riccio di mare che invece deve essere praticata "in apnea a mani nude e senza uso di apparecchi respiratori"; tutto ciò anche in coerenza con quanto enunciato nell'art. 3 lettera d) dello schema di decreto istitutivo ("valorizzazione delle attività tradizionali e delle culture locali"). Giova ricordare che tale metodologia è prevista anche nel decreto n. 2423/DecA/49 del 15.01.2015 dell'Assessore all'Agricoltura della Regione Sardegna.
2. Nell'art. 5 alla lettera j) è sancito che le visite guidate subacquee siano autorizzate ai soli centri di immersione residenti nel comune di S. Teresa G.  
L'area marina protetta CAPO TESTA-PUNTA FALCONE insiste in un contesto geografico (Bocche di Bonifacio) nel quale sono presenti: confinante a est il Parco Nazionale dell'arcipelago Di La Maddalena e a nord la riserva naturale del sud della Corsica. I centri di immersione presenti nel nostro comune operano, senza particolari restrizioni, sia in Corsica che a La Maddalena e una limitazione ai soli




residenti nella nostra AMP pregiudicherebbe un sano principio di reciprocità. Per tale motivo e per impedire che le riserve limitrofe adottino lo stesso requisito a danno dei nostri centri di immersione, si propone di escludere il requisito della residenza.

3. Nell'art. 5 (zona B di riserva generale), alla lettera n) è autorizzata la pesca sportiva ai soli residenti nel comune di Santa Teresa Gallura, mentre nella (zona C di riserva parziale) alla lettera d) la pesca sportiva è autorizzata "ai soggetti equiparati ai residenti". Considerata l'elevata estensione della zona B che si sviluppa per l'80% della fascia costiera si potrebbe prevedere, anche per questa zona, la possibilità di autorizzazione, contingentata, per i soggetti equiparati ai residenti per la sola pesca sportiva dalla costa.
4. L' art. 6 comma 1) e 3) dispongono che entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Ministero dell'ambiente, su proposta dell'ente gestore, adotta il regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area Marina Protetta e nelle more di tale adempimento **non** sono consentite le attività di cui all'art. 5 per le quali è previsto il rilascio di autorizzazione. Tale prescrizione metterebbe in seria difficoltà soprattutto i pescatori, i quali si troverebbero a non poter svolgere la propria attività per un tempo indefinito e con conseguenze pesantemente negative.

È comunque utile comunicare che il ministero dell'ambiente a firma della Dott.ssa Giarratano, ha inviato una nota (che si allega) con la quale si impegna ad adottare un disciplinare provvisorio al fine di agevolare la gestione delle attività consentite previa autorizzazione, nelle more dell'approvazione del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'AMP.

Cordiali saluti



Il Sindaco

(Stefano Ilario Pisciotto)

